



Comune di Zumaglia

PROVINCIA DI BIELLA

**DETERMINAZIONE
AREA TECNICO - MANUTENTIVA
N. 229 DEL 01/10/2026 REG.GEN**

OGGETTO:

SFALCIO VEGETAZIONE INFESTANTE LUNGO CIGLI E BANCHINE STRADALI. DECISIONE DI AFFIDAMENTO SERVIZIO SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART. 17 D.LGS N. 36/2023 S.M.I. E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.708,00 (CIG. BD2DC79A06).

L'anno duemilaventisei del mese di ottobre del giorno uno nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICO - MANUTENTIVA

In esecuzione delle funzioni di Responsabile del Servizio tecnico- tecnico manutentivo attribuite con Decreto Sindacale di nomina n. 8 del 02/05/2024;

RICHIAMATI:

la deliberazione della G.C. n. 50 del 03/10/2023 con la quale al Sindaco è attribuita la responsabilità del servizio finanziario;

il Bilancio di Previsione Finanziario 2026 – 2028, approvato con deliberazione Consiglio comunale n. 18 del 16 dicembre 2025;

il Documento Unico di Programmazione Semplificato relativo al triennio 2026 – 2028, il cui aggiornamento è stato approvato con deliberazione Consiglio comunale n. 17 del 16 dicembre 2025;

il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 31/03/2026;

VISTO:

il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028 e assegnazione risorse finanziarie per macro obiettivi ai sensi dell'art. 169/267, approvato con d.G.C. n. 1 del 24/01/2026;

PREMESSO CHE:

l'Amministrazione comunale, attraverso l'approvazione delle "Linee programmatiche di governo – quinquennio 2021-2026" intende adottare iniziative relativamente:

- ✓ alla cura del verde pubblico che, ispirandosi ai valori della democrazia partecipativa, della solidarietà e della trasparenza, possano portare innovazione su una molteplicità di ambiti, tra cui la programmazione dello sviluppo del territorio guidata da criteri di eco-compatibilità e sostenibilità, mantenendo ad alti livelli l'abbellimento e la fioritura del paese,
- ✓ svolgere una costante manutenzione ordinaria e straordinaria del reticolo viario comunale, perseverando nella rigenerazione e nel miglioramento;

a tal fine ha ritenuto di dover avviare nell'anno in corso lo svolgimento di un nuovo servizio teso alla manutenzione della vegetazione presente lungo la viabilità comunale, con particolare riferimento ai cigli, alle banchine, alle scarpate e alle pertinenze stradali, quale azione preordinata alla funzionalità ed alla sicurezza del reticolo stradale;

RILEVATO a tal proposito CHE:

l'elaborato denominato "infrastruttura viaria" del Piano Regolatore vigente individua il reticolo stradale in funzione della Classificazione adottata con D.G.C. n°34 del 20/05/2003, suddividendo le strade in: strade provinciali esterne al centro abitato, strade provinciali inserite all'interno del centro abitato, strade comunali, strade vicinali ed interpoderali, per una estensione di circa 6 chilometri di sviluppo lineare, a cui aggiungere le aree per la sosta, i percorsi pedonali (marciapiedi e percorsi in aree verdi), gli slarghi, le aree di manovra;

detto reticolo di connettività urbana, veicolare e pedonale, risulta in parte incidere in zona non urbanizzata, con attraversamento di aree boscate, che, ancorchè non di proprietà comunale, causano presenza di depositi solidi ai margini di polvere terrosa mista a fogliame, rendendosi più efficace una operatività con cadenza periodica di tipo meccanico;

a partire dalla fine dell'anno 2023 pertanto, anche l'attività di cantonierato su strade e piazze comunali è stata potenziata mediante ausilio di tipo meccanico nello spazzamento stradale, in modo da migliorare l'efficienza dei sistemi di raccolta delle acque meteoriche, limitare la crescita di vegetazione infestante lungo i bordi stradali, potendosi in tal modo contenere l'azione manuale diffusa di cantonierato a beneficio di interventi mirati con possibilità di maggior controllo e monitoraggio, con evidente efficacia di risultato di tale tipologia di servizio, sviluppabile in minor tempo sulla base delle esigenze stagionali, in linea generale anche in caso di maltempo, in rapporto ad una azione manuale svolta da parte di unico cantoniere che agisce operando a piedi, nonché efficacia in termini di miglioramento gestionale e di resa quotidiana, con conseguenti risparmi economici e innalzamento dello standard qualitativo percepibile dal cittadino, potendo in tal modo agire con tempestività e uniformità sul territorio comunale, apportando altresì un miglioramento in termini di sicurezza sul lavoro;

inoltre, a partire dall'anno 2024 sono stati invitati tutti i proprietari dei terreni posti a confine con le strade comunali alla regolare potatura di eventuali siepi e piante radicate sui propri fondi che invadano i confini della proprietà stradale o che provochino restringimenti della carreggiata, limitazioni della visibilità, della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale o creino ostacolo e limitazioni ai mezzi di manutenzione allo sgombero della neve, ad assicurare la rimozione di materiali di qualsiasi natura, in particolare quelli vegetali, provenienti dai fondi latitanti la strada, che ostacolano il normale deflusso delle acque, ripristinandone la funzionalità, alla rimozione immediata dalla sede stradale e sue pertinenze di alberi, ramaglie e terriccio provenienti dai propri fondi, che possano ostacolare la circolazione stradale, con riferimento agli obblighi dei proprietari dei fondi adiacenti al confine stradale ai sensi degli artt. 29 e 31 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada), che prevedono rispettivamente:

- ✓ Art. 29, comma 1: I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie;
- ✓ Art. 29, comma 2: Qualora per effetto d'intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
- ✓ Art. 31: I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle sia a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi,

nonché agli obblighi nascenti dal Regolamento Edilizio in vigore nel Comune di Zumaglia, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 13/06/2018, laddove all'articolo 91 prevede, tra l'altro, l'obbligo per i proprietari di alberi, o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica, di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale, o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata;

CONSIDERATO CHE:

dal monitoraggio periodico del territorio emerge la necessità di una costante attenzione all'andamento della crescita della vegetazione lungo i cigli e le banchine stradali, a tutela della sicurezza della viabilità e del decoro urbano, volendo oggi l'Amministrazione comunale operare per migliorare la manutenzione del confine stradale, in particolare laddove i cittadini hanno già risposto all'appello rivolto loro dal Comune medesimo effettuando gli interventi colturali in applicazione del Codice della Strada, agendo con il taglio di alberi di alto fusto o semplicemente di essenze arbustive, mediante utilizzo di macchine agricole specializzate, dotate di attrezzature specifiche per lo sfalcio dell'erba, la triturazione di arbusti e la pulizia dei bordi stradali anche su scarpate e terreni in pendenza;

in ragione delle caratteristiche prevalentemente collinari e boscate del territorio comunale e dell'andamento della vegetazione nel corso della stagione vegetativa, purtroppo non rallentatasi durante la appena trascorsa estate molto siccitosa relativamente alle specie invasive più diffuse, autoctone quali robinie e rovi, ed alloctone quali ailanti, *Phytolacca*, *Reynoutria japonica*, si rende necessario provvedere ad un ulteriore intervento di sfalcio e decespugliazione lungo diversi tratti della rete viaria comunale al fine di evitare che giovani alberi si pieghino più facilmente sul sedime stradale in occasione di forti eventi temporaleschi e nevosi;

RILEVATO infatti che la crescita della vegetazione erbacea ed arbustiva in prossimità della sede stradale può determinare:

- una riduzione della visibilità lungo le curve, in corrispondenza delle intersezioni e degli accessi;
- il restringimento della sezione stradale effettivamente fruibile, soprattutto lungo le strade comunali caratterizzate da carreggiata di limitata larghezza;
- una minore visibilità della segnaletica stradale e degli elementi posti ai margini della carreggiata;
- difficoltà nel corretto deflusso delle acque meteoriche nelle cunette e nei sistemi di regimazione posti a servizio della viabilità;
- condizioni di potenziale pericolo per la circolazione veicolare e pedonale;

RITENUTO pertanto necessario procedere allo sfalcio della vegetazione presente lungo i cigli, le banchine e le pertinenze delle strade comunali, nonché, ove necessario, alla decespugliazione e alla rimozione della vegetazione interferente con la sede viaria, al fine di mantenere adeguate condizioni di sicurezza, visibilità, percorribilità e funzionalità della rete stradale;

DATO ATTO CHE gli interventi devono essere eseguiti mediante l'impiego di attrezzature e mezzi idonei alle caratteristiche della viabilità comunale e alla conformazione dei luoghi, anche con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore e, nei punti non raggiungibili meccanicamente, mediante intervento manuale;

CONSIDERATO CHE l'esecuzione tempestiva degli interventi consente di prevenire l'eccessivo sviluppo della vegetazione e di assicurare il mantenimento delle condizioni di sicurezza della viabilità comunale;

ATTESO CHE:

in recepimento degli indirizzi emanati dall'Amministrazione comunale, dall'analisi dello stato dei luoghi, dagli obblighi normativi, è individuato, da consultazione informale del mercato, l'operatore economico Ditta MARESCIALLO PIERGIORGIO con sede in Valdengo (Bi) in Via C. Colombo n. 29 P.IVA 01751920024 C.F. MRSPGR66B18L556X, in possesso delle qualificazioni e dei requisiti tecnico-professionali, nonché delle attrezzature e dei mezzi d'opera necessari allo scopo in argomento, per lo sfalcio della vegetazione infestante

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Zumaglia. (D.Lgs. n. 39/93 art.3) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

lungo cigli e banchine stradali di competenza comunale, come da offerta preventivo agli atti d'ufficio pervenuta in data 22 settembre 2026, per una spesa complessiva di Euro 1.400,00 oltre IVA di legge 22% pari ad Euro 308,00, per complessivi Euro 1.708,00, da effettuare entro il mese di ottobre c.a. per una estensione di circa 6 chilometri di sviluppo lineare per ciascun lato delle strade comunali;

RICONOSCIUTA la necessità di adempiere in merito ricorrendo, per l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la tempestività dell'azione amministrativa, all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, ad operatore economico in possesso dei requisiti tecnici richiesti, necessariamente esterno all'Ente;

APPURATO CHE:

ai sensi dell'art. 50 comma 1 del citato D.Lgs n. 36/2023 le stazioni appaltanti *procedono* all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del Codice medesimo, in particolare con le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

L'Allegato I.1 al D.Lgs n. 36/2023 definisce, all'art. 3 comma 1 lettera d), l'affidamento diretto come l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50 comma 1 lettere a) e b) del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice;

ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i l'appalto, già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti per la natura stessa delle prestazioni richieste;

le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria ed anche per il luogo di esecuzione;

gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Codice dei Contratti;

RITENUTE fondamentali le prestazioni in argomento e rilevata l'esigenza di procedere al relativo affidamento al fine di attuare specifici indirizzi dell'Amministrazione comunale;

CONSIDERATO CHE:

ai sensi dell'art. 17 comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici, *"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte."*;

in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

OSSERVATO CHE:

il Comune di Zumaglia, classificato tra i Comuni montani dalla legge 991/1952 in base a criteri geomorfologici - 80% della superficie al di sopra dei 600 metri/ dislivello maggiore di 600 metri - e di tipo reddituale dei terreni, ente locale montano di ridotte dimensioni demografiche, presenta un contesto territoriale e geografico caratterizzato da una carenza di operatori economici di settore in loco o disposti a garantire la disponibilità e la flessibilità del servizio alle medesime condizioni e standard qualitativi richiesti;

l'Operatore economico ha dimostrato, in analoghe esecuzioni, una rigorosa accuratezza e un'eccellente capacità di adempimento;

ai sensi dell'art. 49 comma 6 del D.Lgs n. 36/2023 smi recante *"Principio di rotazione degli affidamenti"*, è consentito comunque derogare dal principio di rotazione per gli affidamenti nel complesso di importo inferiore a 5.000 euro;

VERIFICATO CHE:

l'affidamento diretto all'Operatore risponde pienamente ai principi prioritari di Risultato (art. 1 D.Lgs. 36/2023) e di Fiducia (art. 2 D.Lgs. 36/2023), assicurando la massima tempestività, l'efficacia delle prestazioni;

RITENUTO pertanto di poter affidare al soggetto economico Ditta MARESCIALLO PIERGIORGIO con sede in Valdengo (Bi) in Via C. Colombo n. 29 P.IVA 01751920024 C.F. MRSPGR66B18L556X lo sfalcio della vegetazione infestante lungo cigli e banchine stradali di competenza comunale, come da offerta preventivo agli atti d'ufficio pervenuta in data 22 settembre 2026, per una spesa complessiva di Euro 1.400,00 oltre IVA di legge 22% pari ad Euro 308,00, per complessivi Euro 1.708,00, da effettuare per una estensione di circa 6 chilometri di sviluppo lineare per ciascun lato delle strade comunali, in quanto offerta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante;

DATO ATTO CHE:

è all'oggi pertanto possibile determinare fino alla concorrenza massima di Euro 1.708,00 compresa IVA nella misura di legge, coerente con le attuali disponibilità finanziarie, la somma necessaria a rispondere alla prestazione in oggetto;

l'affidamento delle prestazioni risultando ampiamente inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 nonché agli importi di cui all'art. 50 comma 1 lettera b) al valore di Euro 140.000,00, rientra tra quelle eseguibili, mediante affidamento diretto;

PRESO ATTO CHE:

il Codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, prevede la digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici; la digitalizzazione si applica a tutti i contratti sottoposti alla disciplina del Codice, ossia contratti di appalto o concessione, di qualunque importo, nei settori ordinari e nei settori speciali;

l'utilizzo della Piattaforma Contratti Pubblici consente l'acquisizione del CIG ai soli fini della tracciabilità, per le ipotesi individuate nell'aggiornamento alla determina ANAC n. 4/2011 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, per le quali era prevista l'acquisizione dello SmartCIG senza limiti di importo;

allo scopo è stato acquisito il Codice Identificativo Gara presso la Piattaforma Contratti Pubblici ANAC (Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici), non essendo necessario richiedere un CUP (Codice Unico di progetto) in quanto non ravvisabile in questo servizio l'obiettivo dello sviluppo economico e sociale; identificandosi la procedura con il CIG. BD2DC79A06;

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Zumaglia. (D.Lgs. n. 39/93 art.3) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

RILEVATO CHE:

ai sensi del combinato disposto dell'art. 17 c. 1 del D.Lgs 36/2023 e dell'art. 192 del D.Lgs 267/2000 recante "Determinazioni a contrattare e relative procedure" per cui la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base,

il presente atto assume pertanto valore decisivo di determinazione a contrarre con contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lettera b) del D.Lgs 36/2023, i cui elementi essenziali sono:

a) *il fine* che il contratto intende perseguire è quello oggetto dell'affidamento di pubblico interesse;

b) *l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali*: le clausole principali del contratto sono contenute nel presente atto e nell'offerta dell'operatore economico, agli atti d'ufficio; il contratto da aggiudicarsi è per natura un contratto di servizi, da stipularsi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 36/2023; in applicazione dell'art. 18 del D.Lgs n. 36/2023 ed alle condizioni ivi richiamate, la stipulazione del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale con sottoscrizione per accettazione della determinazione dirigenziale alla quale verrà conferito valore contrattuale, con piena efficacia quale scrittura privata ai sensi dell'art. 2702 c.c. a seguito di sottoscrizione per accettazione con firma elettronica dell'affidatario; la garanzia provvisoria non è dovuta, ai sensi dell'art. 53 del Codice dei contratti pubblici "Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive", laddove al comma 1 prevede che nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1 lettera b), la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106; ai sensi dell'art. 53 comma 4, l'operatore economico è nell'affidamento in argomento esonerato anche dalla prestazione della garanzia definitiva, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.lgs. 36/2023, in considerazione del ridotto valore economico della prestazione in argomento e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante; per l'avvio delle prestazioni in parola, da avviare con decorrenza immediata rispetto all'aggiudicazione, sotto le riserve di legge, anche in osservanza dei principi generali relativi ai contratti pubblici e in particolare del principio di tempestività di cui all'art. 1 del D.Lgs n. 36/2023, qualora in seguito a controlli effettuati dall'Amministrazione emergesse la non veridicità delle dichiarazioni rese è prevista la risoluzione del contratto e il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta e l'applicazione di una penale in misura pari al 10 per cento del valore di contratto;

ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti all'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

c) *la modalità di scelta del contraente* ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base: è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. dell'art. 50 comma 1 del citato D.Lgs n. 36/2023 anche senza consultazione di più operatori economici, essendo il valore stimato dell'appalto pari a complessivi Euro 1.400,00 oltre IVA di legge;

TENUTO CONTO delle risorse finanziarie accantonate con il bilancio per la gestione del territorio;

VISTI:

il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici, e segnatamente l'art. 17 comma 1 e l'art. 50;

il D.Lgs. 33/2013, in materia di Amministrazione trasparente;

RICHIAMATI altresì i principi generali di cui alla Parte I Titolo I del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

ACCERTATO:

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Zumaglia. (D.Lgs. n. 39/93 art.3) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

la regolarità del DURC, agli atti d'ufficio, dal quale l'operatore economico selezionato risulta in regola con gli adempimenti contributivi numero di Protocollo INAIL_55862231 con scadenza al 12/01/2027 per il soggetto economico MARESCIALLO PIERGIORGIO con sede in Valdengo (Bi) in Via C. Colombo n. 29 P.IVA 01751920024 C.F. MRSPGR66B18L556X;

ATTESA la necessità di garantire il funzionamento dei servizi di propria competenza;

RITENUTO, pertanto, di riferirsi alle dotazioni finanziarie del bilancio;

DATO ATTO CHE il provvedimento che si adotta verrà trasmesso al responsabile del servizio finanziario per il visto di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

CONSIDERATO CHE il Responsabile del Servizio non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dall'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 ed infine dall'art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di comportamento dell'Amministrazione, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;

CONSIDERATO CHE la Ditta MARESCIALLO PIERGIORGIO con sede in Valdengo (Bi) in Via C. Colombo n. 29 P.IVA 01751920024 C.F. MRSPGR66B18L556X:

- ✓ in riferimento alla Legge n. 136/2010, è obbligato al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, attraverso la presentazione, ai sensi del comma 7 di detto articolo, di dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato, considerato che la violazione di tale obbligo è causa di risoluzione del rapporto contrattuale;
- ✓ dovrà rispettare il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Zumaglia, pubblicato nell'apposita sezione del sito del Comune di Zumaglia (Amministrazione trasparente) pena la risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice stesso;

ACCERTATO:

ai sensi dell'art.9 D.L. 78/2009, che il programma dei pagamenti conseguente all'adozione del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis comma 1 del D.Lgs 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, rendendo in merito parere favorevole unitamente alla sottoscrizione;

RILEVATO CHE i dati relativi alle somme erogate con la presente determinazione sono soggetti a pubblicazione art. 37 del D.Lgs. n.33/2013;

VISTI:

- il vigente Statuto Comunale;
- il D.Lgs n.267/2000 s.m.i;
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207 s.m.i per quanto applicabile;
- il Decreto 7 marzo 2018 n. 49;
- i vigenti Regolamenti comunale per quanto applicabili;
- le Linee guida ANAC per quanto applicabili;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- in tema di imposta di bollo, ai sensi dell'art. 1 comma 2 Allegato I.4, sono esentati gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro;

RILEVATO CHE l'adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze attribuite per il combinato disposto dell'art. 107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000 smi;

Ciò premesso

D E T E R M I N A

per quanto richiamato in premessa che qui si intende integralmente trascritto e riportato:

1. di CONTRARRE per le motivazioni in premessa esposte e qui rese proprie, avviando la fase di scelta del contraente relativamente alla prestazione in oggetto, ed a tal fine di dichiarare pertanto ai sensi del combinato disposto dell'art. 17 c. 1 del D.Lgs 36/2023 e dell'art. 192 del D.Lgs 267/2000 recante "Determinazioni a contrattare e relative procedure" per cui la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base,

il presente atto assume pertanto valore decisivo di determinazione a contrarre con contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lettera b) del D.Lgs 36/2023, i cui elementi essenziali sono:

a) *il fine* che il contratto intende perseguire è quello oggetto dell'affidamento di pubblico interesse;

b) *l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali*: le clausole principali del contratto sono contenute nel presente atto e nell'offerta dell'operatore economico, agli atti d'ufficio; il contratto da aggiudicarsi è per natura un contratto di servizi, da stipularsi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 36/2023; in applicazione dell'art. 18 del D.Lgs n. 36/2023 ed alle condizioni ivi richiamate, la stipulazione del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale con sottoscrizione per accettazione della determinazione dirigenziale alla quale verrà conferito valore contrattuale, con piena efficacia quale scrittura privata ai sensi dell'art. 2702 c.c. a seguito di sottoscrizione per accettazione con firma elettronica dell'affidatario; la garanzia provvisoria non è dovuta, ai sensi dell'art. 53 del Codice dei contratti pubblici "Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive", laddove al comma 1 prevede che nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1 lettera b), la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106; ai sensi dell'art. 53 comma 4, l'operatore economico è nell'affidamento in argomento esonerato anche dalla prestazione della garanzia definitiva, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.lgs. 36/2023, in considerazione del ridotto valore economico della prestazione in argomento e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante; per l'avvio delle prestazioni in parola, da avviare con decorrenza immediata rispetto all'aggiudicazione, sotto le riserve di legge, anche in osservanza dei principi generali relativi ai contratti pubblici e in particolare del principio di tempestività di cui all'art. 1 del D.Lgs n. 36/2023, qualora in seguito a controlli effettuati dall'Amministrazione emergesse la non veridicità delle dichiarazioni rese è prevista la risoluzione del contratto e il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta e l'applicazione di una penale in misura pari al 10 per cento del valore di contratto;

ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti all'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

c) *la modalità di scelta del contraente* ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base: è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. dell'art. 50 comma 1 del citato D.Lgs n. 36/2023 anche senza consultazione di più operatori economici, essendo il valore stimato dell'appalto pari a complessivi Euro 1.400,00 oltre IVA di legge;

2. di AFFIDARE al soggetto economico MARESCIALLO PIERGIORGIO con sede in Valdengo (Bi) in Via C. Colombo n. 29 P.IVA 01751920024 C.F. MRSPGR66B18L556X le prestazioni come individuate al punto 1., identificate con il CIG BD2DC79A06 relative allo sfalcio della vegetazione infestante lungo cigli e banchine stradali di competenza comunale, da effettuare per una estensione di circa 6 chilometri di sviluppo lineare per ciascun lato, come da offerta preventivo agli atti d'ufficio pervenuta in data 22 settembre 2026, per una spesa complessiva di Euro 1.400,00 oltre IVA di legge 22% pari ad Euro 308,00, per complessivi Euro 1.708,00;

3. di ASSUMERE IMPEGNO DI SPESA a favore del soggetto economico MARESCIALLO PIERGIORGIO con sede in Valdengo (Bi) in Via C. Colombo n. 29 P.IVA 01751920024 C.F. MRSPGR66B18L556X per l'importo di Euro 1.400,00 oltre IVA di legge 22% pari ad Euro 308,00, per complessivi Euro 1.708,00;

4. di IMPUTARE la spesa complessiva pari ad Euro 1.708,00 al Bilancio comunale annualità 2026 al Conto 130.90.1 denominato "Manutenzione patrimonio comunale";

5. di DISPORRE che:

il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA e del rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/20 previa comunicazione al contraente dell'impegno finanziario assunto, tramite bonifico bancario, 30 giorni f.m., protocollo fattura riscontrata regolare;

la presente determinazione, a cui è attribuito valore contrattuale, è trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza ed è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile di competenza del medesimo, attestante la copertura finanziaria;

è data attuazione ai disposti dell'art. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, con pubblicazione del presente provvedimento sul link "Amministrazione Trasparente" sul sito del Comune di Zumaglia ed all'apposita sezione dell'albo pretorio comunale;

6. di DARE ATTO che:

ai sensi dell'art. 183 comma 8 D.Lgs n. 267/2000 s.m.i è stato accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;

il responsabile del servizio tecnico è individuato in qualità di R.U.P. ;

ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 s.m.i sul procedimento amministrativo qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) competente, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online.

Il Responsabile del Servizio
F.to: RAFFAELLA PENNA